

TRIBUNALE DI MONZA - Giudice del Lavoro

Ricorso con domanda cautelare

Per: **FAZIO Maria** (C.F. FZAMRA65C66F888A) nata a Nicastro il 26.3.1965, residente a Lamezia Terme (CZ), via Scavello, 5 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme via dei Bizantini n. 18 presso lo studio dell'avv. Rosario Piccioni (PCCRSR74H18C352D), suo difensore unitamente all'avv. Antonello Sdanganelli (SDNNNL60T13F888L), in forza di procura rilasciata con atto separato, da considerarsi, ex art.83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto PEC: avvrosariopiccioni@legalmail.it presso cui eseguire ogni comunicazione processuale; fax: 0968463129;

Contro: 1) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)** [C.F. 80185250588], con sede in Roma, in persona del Ministro in carica; 2) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, (c.f. 97254200153), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Milano; 3) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale Monza e Brianza** (c.f. 94619530150) in persona del legale rappresentante in carica; 4) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Toscana**, (c.f. 80022410486), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Firenze; 5) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito Territoriale di Firenze** (c.f. 80019530486), in persona del legale rappresentante in carica; 6) **Ministero**



dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) **Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, (c.f. 97036700793), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Catanzaro.

FATTO

La ricorrente è docente nelle scuole primarie posto comune, titolare, dall'1.9.2016, della cattedra presso l'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" di Muggiò (MB), classe di concorso EEEE Scuola Primaria (doc 1).

Conseguiti i Diplomi di Maturità Magistrale, nell'anno scolastico 1982/83, e di Maturità Scientifica, nell'anno scolastico 1983/84, la Fazio superava il Concorso Magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1991.

Successivamente conseguiva l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nell'anno 2000.

In mancanza della temporanea titolarità della cattedra, essa è confluita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per **l'ambito territoriale della provincia di Firenze**, istituto generato dalla legge n. 296/2006 che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento – **su base provinciale** - le graduatorie permanenti già previste e disciplinate dalla L. 124/99 e dall'art. 1 del DL 97/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2004.

In virtù della Legge 107/2015 ("buona scuola"), la ricorrente, durante lo svolgimento della cd. fase C, ha ricevuto la proposta di assunzione e di passaggio in ruolo da parte del Miur. Si trattava di una proposta irrefutabile poiché il Miur, con una interpretazione restrittiva dell'art.1,



comma, 102, l.107/2015¹ ed art.6 D.D.G. n.767 del 17.7.2015 (*doc 2.*), non lasciava alternative, in caso di rinuncia, alla cancellazione dell'interessato dalla graduatoria ad esaurimento (*doc. 3* Faq Miur fase C). La comminatoria impartita dal MIUR ingenerava nella ricorrente l'obbligo ineludibile di accettare la nomina in ruolo.

La ricorrente era assegnata d'ufficio all'Ambito Territoriale di Firenze e, in data 8.9.2015, sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Firenzuola (Fi) (*doc.4*) presso cui, in pari data, prendeva servizio con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 (*doc.5*).

In forza dell'Ordinanza ministeriale n.241 dell'8.4.2016 (*doc.6*) e del C.C.N.L. sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata sottoscritto in data 8.4.2016 (*doc.7*), la ricorrente proponeva domanda di mobilità per l'a.s.2016/2017, fase C, scuola primaria posti comuni con il punteggio di pp. 30. In essa indicava 21 preferenze territoriali, delle quali, **le prime 6 erano gli ambiti territoriali e le province della regione Calabria** cui essa aspirava (*doc 8*).

Essa partecipava così al meccanismo di mobilità nazionale su un'unica graduatoria per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria, contrassegnato solo marginalmente dalla precettività di disposizioni statali e provvedimenti ministeriali. Invero, come si è avuto modo di riscontrare, non senza stupore, solo al termine della selezione, la sorte

¹ 102.I soggetti di cui al **comma 98**, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al **comma 103**. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.”



dei docenti era affidata non già alla diligente valutazione dei titoli da parte di un organismo composto da funzionari competenti, ma alle risultanze digitali basate su un **algoritmo** che avrebbe elaborato acriticamente i dati dei concorrenti

Con atto del 29 luglio 2016 comunicato tramite e mail, la ricorrente era assegnata alla regione Lombardia, Ambito territoriale 0028, corrispondente al territorio provinciale di Monza e Brianza (*doc.9*). Si trattava di un trasferimento d'ufficio poiché il predetto Ambito, per ragioni di distanza dal luogo di residenza (Lamezia Terme), non rientrava fra quelli prescelti nella domanda di mobilità. Va subito notato che la esaminata graduatoria nazionale pubblicata in data 29.7.2016 (*doc.10*), presenta vistose anomalie lesive della posizione soggettiva della ricorrente, la quale ha subito il superamento di altri concorrenti nella medesima classe di concorso EEEE Scuola Primaria, con punteggio inferiore, collocati presso gli ambiti da essa indicati (Calabria) nella domanda di mobilità.

Con istanza del 11.8.2016 rivolta alle Autorità scolastiche periferiche intimate, acquisite al protocollo n. 4202 del 12.8.2016 (ATP Firenze), la ricorrente proponeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, sollevando i vizi della condotta datoriale per l'assegnazione della sede di destinazione (*doc.11*).

Con atto del 30 agosto 2016 comunicato tramite e mail in riscontro all'istanza di conciliazione avanzata, l'ATP di Firenze “*a seguito di verifiche effettuate e di indicazioni proveniente dall'Amministrazione centrale, sono in*



grado di proporLe, in via transattiva, con conseguente rinuncia ad ogni altra pretesa in proposito, la modifica dell'ambito assegnato dopo i risultati della mobilità a suo tempo pubblicati con il seguente ambito: TOS0000008” (doc.12).

Con nota dello stesso 30 agosto, la Fazio in riferimento alla proposta formulata in via transattiva di assegnazione all'ambito TOS0000008, comunicava formalmente “di non accettare la suddetta in quanto assolutamente non soddisfattiva delle mie ragioni e lesiva dei miei diritti”(doc.13).

Da ultimo, con contratto sottoscritto in data 1.9.2016, la ricorrente instaurava il rapporto di servizio con l’Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto” di Muggiò (doc.1).

Poiché una pluralità di vizi rendono invalido il trasferimento della ricorrente presso l’attuale sede, occorre invocare adeguata tutela giudiziale.

DIRITTO

1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST.; ART.28, COMMA 1, DPR 487/1994; ART.1, COMMA 66, COMMI 79-82, COMMA 108, L.107/2015; ART. 6 CCNI DELL’8.4.2016 SULLA MOBILITA' NELLA SCUOLA; BANDO DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE STRAORDINARIA APPROVATO CON D.D.G. PROT.767 DEL 17.7.2015; OM 08.04.2016 N. 241 E N. 242.**

1.A) La legge n. 107/15 (cd. Buona scuola) ha disciplinato le assunzioni del personale docente, prevedendo tutta una serie di fasi per l'assunzione dei precari di cui al Piano Straordinario di assunzione del 17.07.2015 approvato con D.D.G. Miur del 21.7.2015.



In base al suddetto Piano ed al CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016, la ricorrente, dopo aver ottenuto nell'anno scolastico 2015-16 la nomina in ruolo presso l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Firenzuola (Fi) rientrante nella competenza dell'Ambito Territoriale di Firenze a cui essa era stata incardinata d'ufficio, ha presentato domanda di mobilità privilegiando, nella scelta delle preferenze, gli ambiti territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

L'art. 2 comma 3 del suddetto CCNI espressamente prevede: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.”* Ed ancora si legge: *“1. Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

E' evidente, però, che, nel caso in esame, le predette disposizioni non sono state osservate dal momento che la medesima ha presentato regolare domanda, ma l'Ambito prescelto come primo (Calabria Ambito 0002) è stato assegnato a docenti con punteggio inferiore alla docente.



In realtà, l'amministrazione scolastica non ha neppure preso in considerazione gli altri 5 Ambiti Territoriali e Provinciali della Calabria prescelti dalla ricorrente, in quanto le operazioni concorsuali per la redazione della graduatoria nazionale sono state affidate a *software* basati su un algoritmo, in ordine al quale, per puro caso, è stato estratto dalla rete un documento ufficiale del Miur "Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C" (doc.14). Così si spiega la pluralità di errori dettati da una carenza di valutazione e difetto di istruttoria delle domande di mobilità.

Giova notare che il mancato trasferimento della ricorrente negli ambiti territoriali della Calabria si pone in contrasto con lo spirito della l.107/2015, la cui razionalità si fonda sulla ripartizione dei posti su base regionale, per assicurare efficienza al sistema scolastico, e, nel contempo, garantire ai docenti le più adeguate condizioni professionali per lo svolgimento del proprio servizio. La nullità del trasferimento presso l'Ambito Territoriale di Monza e Brianza, con sede di servizio Muggiò, è il frutto di un'azione gestionale superficiale per non aver tenuto conto delle esigenze esistenziali della docente; contraddittoria perchè le scelte avversate sono smentite, nel metodo e nei contenuti, da atti generali adottati dal Ministero. Basta richiamare il documento Miur "Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C" (doc.14, pag.1), nella parte in cui autolimita la propria discrezionalità affermando la prevalenza degli Ambiti preferiti dal docente, dettando una regola di equità puntualmente disattesa ("In particolare, anche per la fase C l'assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire al massimo delle possibilità che ciascuno sia assegnato proprio alla



prima tra le province secondo l'ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa”.)

Non risponde alla logica sottesa alla normativa divisata disattendere l'esigenza del docente di preservare, attraverso il lavoro, l'unità del nucleo familiare e l'adempimento dei correlati doveri morali di educazione ed assistenza, al cui mantenimento il lavoro stesso è funzionalizzato. Diversamente, la retribuzione del docente trasferito in una sede troppo lontana dal centro dei suoi interessi familiari, rappresenta un mero fattore economico inidoneo ad assicurare “a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art.36, comma 1, Cost.).

Sul punto, non va emarginato la costante tendenza giurisprudenziale volta a privilegiare, nel trasferimento del lavoratore, le sue condizioni personali e familiari nonché il luogo di residenza, non esonerando la P.A. da un giudizio prognostico sul rendimento del lavoratore posto in difficoltà ambientali (Cassazione civile sez. lav. 28 gennaio 2016 n. 1608; Cassazione civile sez. lav. 3 novembre 2015 n. 22421; Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2015 n. 16298; Cassazione civile sez. lav. 7 giugno 2012 n. 9201.)

Del resto, l'art. 1, comma 66, **L. 107/2015**, ha previsto che “**A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero**



dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, [...]”. Pertanto, ai sensi del primo periodo del successivo comma 68, *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali”.*

Il denegato trasferimento nell'ambito richiesto dalla ricorrente, è travolto dalla invalidità delle operazioni hanno arrecato una grave restrizione della sua posizione soggettiva.

A causa della condotta censurabile della P.A. alla ricorrente è stata preclusa la “chiamata per competenza”, in una sede attigua alla sua residenza, da parte del dirigente scolastico secondo lo schema fissato dai commi 79-82 dell'articolo 1, legge cit..².

1.B) L'art.10 dell'O.M. n.241/2016 prevede l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un algoritmo denominato in

² **79.** *A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.*

80 *Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.*

81. *Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.*

82. *L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”.*



sede ministeriale “*algoritmo di nomina utilizzato per la fase c*” (*doc.14*), del quale si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente. In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono state assoggettate ai prodigi di un software non contemplato dall’O.M. n.241/2016. L’uso improprio di uno strumento che incide, stravolgendole, sulle regole che governano la mobilità dei docenti, rende il procedimento di selezione delle domande invalido, rendendo nulla la graduatoria pubblicata in data.7.2016, ed il trasferimento nell’Ambito Territoriale di Monza contestato dalla ricorrente. Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di correttezza e buona fede della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l’O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all’algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E’ appena il caso di osservare che, ai sensi dell’art.3, DPR n.487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le regole devono essere esternate preventivamente nel bando – imm modificabile fino alla fine della procedura- a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell’imparzialità dell’azione datoriale della P.A..

La rimproverata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti all’Ambito Territoriale designato nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), delle norme pattizie



suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, 1.107/2015 (*Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016*, allegata). Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto l'assegnazione di un Ambito territoriale neppure selezionato nella propria domanda di mobilità, ha favorito altri concorrenti aventi **punteggio inferiore ad essa** che, per converso, sono stati preposti in Ambiti dipendenti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. Né l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni territoriali ha mai fornito la motivazione della anteposizione dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Dall'esame dei movimenti per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti, di interesse della ricorrente, a taluni docenti con punteggio minore di quello conseguito dall'istante (30 punti), come dal seguente prospetto:

- PROVINCIA COSENZA - CALABRIA AMBITO 0005

DOCENTE ASSEGNATO BLACONA' MATILDE C.F. BLCMLD58A44I485E FASE C
PUNTI 30.

- PROVINCIA POTENZA - BASILICATA AMBITO 0001

DOCENTE ASSEGNATO GIRARDI DOMENICA GIUSEPPINA C.F.
GRRDNC72C56F027E FASE C PUNTI 27

- PROVINCIA CASERTA -CAMPANIA AMBITO 0009 DOCENTE ASSEGNATO
ORABONA PASQUALINA C.F. RBNPQL79D57D708Z FASE C PUNTI 21



- PROVINCIA ROMA - LAZIO AMBITO 0010 DOCENTE ASSEGNATO BECCARIA
ELEONORA C.F. BCCLNR78T61F158Z FASE C PUNTI 24
- PROVINCIA ROMA - LAZIO AMBITO 0002 DOCENTE ASSEGNATO BILOTTA
LUCIA C.F. BLTLCU59B46D587N FASE C PUNTI 21
- PROVINCIA ROMA - LAZIO AMBITO 0004 DOCENTE ASSEGNATO
CONGESTRI' CARMEN C.F. CNGCMN70L56A662D FASE C PUNTI 15
- PROVINCIA ROMA - LAZIO AMBITO 0004 DOCENTE ASSEGNATO CAROLEO
MARIA C.F. CRLMRA67B56F888J FASE C PUNTI 16
- PROVINCIA FIRENZE - TOSCANA AMBITO 0006 DOCENTE ASSEGNATO
PERRICELLI ROSA C.F. PRRRSO59E44G439Y FASE C PUNTI 21
- PROVINCIA FIRENZE - TOSCANA AMBITO 0006 DOCENTE ASSEGNATO
SCORSONE ANNAMARIA C.F. SCRNM71C48B377S FASE C PUNTI 27
- PROVINCIA FIRENZE - TOSCANA AMBITO 0005 DOCENTE ASSEGNATO LI
VIGNI VERONICA C.F. LVGVNC80D63B780T FASE C PUNTI 20
- PROVINCIA FIRENZE - TOSCANA AMBITO 0008 DOCENTE ASSEGNATO
MALERBA ROSARIA CINZIA C.F. MLRRRC68P56F888F FASE C PUNTI 23
- PROVINCIA FIRENZE - TOSCANA AMBITO 0004 DOCENTE ASSEGNATO
MARTINO CECILIA C.F. MRTCCL80P58F537V FASE C PUNTI 24

1.C) La graduatoria di mobilità pubblicata in data 13.8.2016, nella parte in cui pone la
ricorrente in posizione inferiore, nonostante il punteggio superiore a quello dei docenti



suindicati, il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale di Monza e Brianza e gli atti gestionali di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e dell'Ambito Territoriale di Monza e Brianza , fra i quali l'assegnazione della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" di Muggiò (MB), classe di concorso EEEE Scuola Primaria (doc 1), sono **nulli** per la difformità dal quadro legale fissato nella normativa statale e dai provvedimenti amministrativi generali adottati dal Miur, meglio distinti nei superiori motivi.

Ove si dovesse accedere alla tesi della graduatoria censurata come atto autoritativo – tesi piuttosto remota in considerazione della sua natura gestionale, essendo atto rivolto ad incidere su un rapporto di lavoro già perfezionatosi - esso va sottoposto al vaglio giudiziale all'esito del quale, accertata la sua illegittimità dianzi prospettata, essa sarà disapplicata.

Al riguardo, è bene osservare che gli atti contestati, graduatoria, trasferimento nell'Ambito Territoriale di Monza e Brianza e diniego di trasferimento in uno degli Ambiti della Calabria, sono affetti da grave nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. .Essa ha omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n.241/2016.

Ne deriva la pretesa al ripristino del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione in uno degli ambiti territoriali della Regione Calabria richiesti in via preferenziale nella domanda di mobilità (*doc.8*).



2. DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

In ordine al *periculum in mora*, basti sapere che attualmente la sig.ra Fazio è l'unica componente del nucleo familiare a lavorare e a produrre reddito e che tanto il coniuge Ruperto Armando, quanto le figlie Ruperto Elena e Federica dipendono in termini morali, assistenziali ed economici integralmente dalla ricorrente (v. stato di famiglia, *doc. 15*).

Da ultimo, il trasferimento definitivo a Muggiò sarebbe insostenibile per la ricorrente anche da un punto di vista economico, considerato che comporta inevitabilmente le spese di affitto di un'abitazione e di vitto che di fatto ridurrebbero l'intero nucleo familiare in una condizione prossima alla povertà.

La conservazione del posto di lavoro lontano dal luogo di residenza procura un irreversibile e grave pregiudizio alla vita personale, familiare e di relazione, comportando per la madre l'impossibilità di mantenere rapporti con il marito e con le figlie, con intollerabile lesione all'equilibrio familiare oltre che alla formazione e allo sviluppo delle due figlie. Le ricadute negative sulla famiglia sarebbero inevitabili. Sotto l'aspetto economico, la separazione del nucleo familiare determina l'insorgenza di gravi difficoltà economiche dovendo la ricorrente badare al soddisfacimento di bisogni quotidiani sacrificando il resto della famiglia.

Pertanto, si impone l'adozione di adeguate misure cautelari volte a prevenire l'aggravarsi della lesione dell'interesse della ricorrente a svolgere il proprio servizio in Calabria.

^*^*^*^*^

CONCLUSIONI



NEL MERITO

Voglia codesto on.le Tribunale, nel merito, previa disapplicazione, ove occorra, della graduatoria, per la mobilità classe di concorso EEEE Scuola primaria posti comuni, pubblicata dal Miur in data 29.7.2016: a) dichiarare la nullità della graduatoria approvata dal Miur, pubblicata in data 29.7.2016 nella parte in cui pone la ricorrente presso Lombardia Ambito Territoriale 0028, e degli atti conseguenziali fra i quali l'assegnazione della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" di Muggiò (MB), classe di concorso EEEE Scuola Primaria (doc 1); b) accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, preponendola nell'organico di una delle sedi disponibili in uno degli Ambiti Territoriali della regione Calabria; b) conseguenzialmente, condannare le amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, ad assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, preponendola nell'organico di una delle sedi disponibili in uno degli Ambiti Territoriali della regione Calabria; c) condannare gli enti intimati al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con distrazione in favore dell'avvocato costituito ex art.93 c.p.c..

IN VIA CAUTELARE

Voglia codesto on.le Tribunale, *inaudita altera parte* ovvero, previa fissazione, **con urgenza**, dell'udienza di comparizione, richiamate le conclusioni di merito dianzi espresse, disporre i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e, in particolare, ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, di adottare tutti gli atti necessari per assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, preponendola nell'organico di una delle sedi disponibili in uno degli



Ambiti Territoriali della regione Calabria. Con condanna degli enti intimati al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con distrazione in favore dell'avvocato costituito ex art.93 c.p.c..

^*^*^*^*^

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe. Non sono ravvisabili, nella vicenda processuale *de quo*, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio. Non assumono rilievo in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Calabria, non determina la perdita della sede da parte di quei docenti inseriti nella graduatoria.

Ove si ritenga che il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti. Al riguardo, è noto che la tradizionale notificazione per pubblici reclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo la cui utilità è dubbia, oltrechè onerosa per la odierna ricorrente.

Sul punto, giova richiamare l'art. 151 c.p.c., che abilita il giudice ad autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico disponendo, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, largamente sperimentata nelle varie sedi giudiziali.

Pertanto, ove occorra, voglia codesto Tribunale autorizzare la notificazione, del ricorso e decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e decreto sul **sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.**



^^^*^^*^^

Si allega: 1) nomina Istituto Muggiò; 2) Piano straordinario delle assunzioni D.D.G. n.767 del 17.7.2015; 3) Faq Miur fase C; 4) contratto di lavoro a tempo determinato 2015-16, presso l'Istituto don Lorenzo Milani; 5) contratto USR Toscana; 6) O.M. n.241 dell'8.4.2016; 7) C.C.N.L. sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata sottoscritto in data 8.4.2016; 8) domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, fase C; 9) mail Miur 29 luglio 2016; 10) graduatoria sulla mobilità nazionale, pubblicata in data 29.7.2016; 11) tentativo di conciliazione del 11.8.2016; 12) nota mail ATP Firenze del 30.8.2016; 13) nota mail Fazio del 30.8.2016; 14) Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C; 15) stato di famiglia ricorrente.

Ai fini del **contributo unificato** si dichiara un valore indeterminato della causa e che la stessa, essendo causa di pubblico impiego, è soggetta al versamento del contributo unificato ridotto della metà.

Lamezia Terme - Monza, 29 settembre 2016

avv. Rosario Piccioni

